



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 30 giugno 2023 n.100

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- la necessità di aggiornare alcune disposizioni previste da atti normativi e misure adottati in materia di emergenza umanitaria in Ucraina, in considerazione del protrarsi della situazione di instabilità;*
- l'urgenza di assicurare la proroga della validità del permesso di soggiorno provvisorio, al fine di garantire il rispetto delle necessarie tempistiche burocratiche e amministrative, e di adoperarsi nell'immediatezza, per offrire tutte le rassicurazioni del caso ai cittadini ucraini ospitati in Repubblica, quanto alla proroga dei servizi erogati;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 26 giugno 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

ULTERIORE PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA

Art.1

(Modifiche alla durata dei permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto – legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 dicembre 2023.
2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 dicembre 2023.
3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – verificata la disponibilità di alloggio.
4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.

Art. 2
(Gestione dei flussi)

1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall'articolo 2-bis del Decreto – Legge n.41/2022 è stabilito in 130 unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5% su base mensile.
2. Con delibera del Congresso di Stato verrà dichiarato il termine dell'emergenza. Qualora la conclusione dell'emergenza avvenga precedentemente al 31 dicembre 2023, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all'adozione della sopracitata delibera.

Art. 3
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto – legge ed in particolare gli articoli 1 e 3 del Decreto – Legge 16 marzo 2023 n.45.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti